

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASTORE, LA LOGGIA, ASCIUTTI,
AZZOLLINI, BALDINI, DE ANNA, CENTARO,
CONTESTABILE, DI BENEDETTO, FILOGRANA, GERMANÀ,
GRECO, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGIORE, MANCA,
MANFREDI, MANIS, MUNDI, MUNGARI, SCHIFANI, SELLA
di MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TRAVAGLIA
e VENTUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 1997

—————

**Nuove norme in materia di trascrizione
dell’azione di riduzione**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Come noto, il nostro ordinamento assicura alla categoria dei legittimari una protezione assoluta, tanto da fare applicazione, quasi totale, del principio espresso dal brocardo *resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis*, principio che subisce nel nostro sistema giuridico notevoli eccezioni, nel campo mobiliare con le norme sul possesso in buona fede ed in campo immobiliare (ed in quello dei beni mobili registrati) con le norme in materia di trascrizione.

Infatti, in campo immobiliare trova applicazione il principio per cui sono inefficaci nei confronti dell'avente causa che abbia trascritto o iscritto un atto le sentenze che accolgono domande dirette alla risoluzione (nel suo significato più generale) del titolo del suo autore, principio che trova esemplare consacrazione nell'articolo 2652, primo comma, n. 1), del codice civile ed in altre disposizioni analoghe.

Invece, in materia successoria e, segnatamente, in materia di azione di riduzione avverso donazioni di beni immobili, azione tipica riservata al legittimario che si ritenga lesa da una donazione o da una disposizione testamentaria fatta dal defunto, tale eccezione non trova applicazione; infatti l'articolo 561 del codice civile fissa la regola per cui i beni restituiti a seguito dell'esperimento dell'azione di riduzione si considerano liberi da pesi o ipoteche, mentre l'articolo 563 del codice civile stabilisce l'obbligo di restituzione dell'immobile donato anche da parte dell'avente causa del donatario, sostituibile, la restituzione, con il pagamento, sempre a carico del terzo, dell'equivalente in danaro; il sistema soffre una sola eccezione per i beni immobili giusta la norma dettata dall'articolo 2652, primo comma, n. 8), del codice civile, ove si stabilisce che,

se la trascrizione della domanda di riduzione, sia nei confronti di donazioni che di disposizioni testamentarie, è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda; perchè quindi la norma sia applicabile devono congiuntamente ricorrere una serie di presupposti, tra i quali va segnalato quello che ne dispone l'applicabilità solo se siano trascorsi «dieci anni dall'apertura della successione» (termine ridotto a tre anni in materia di beni mobili registrati, dall'articolo 2690, primo comma, n. 5), del codice civile).

Tra l'altro, queste disposizioni, che fanno il paio con il sistema normativo in materia di divieto dei patti successori, pongono il nostro sistema giuridico in un sostanziale isolamento rispetto agli altri ordinamenti europei, anche di quelli che si ispirano alla codificazione napoleonica.

Il privilegiare le ragioni dei legittimari rispetto a quelle degli aventi causa dei donatari, compromette in modo grave la commerciabilità dei beni che hanno formato oggetto di donazione, escludendoli di fatto dal mercato immobiliare.

Non è chi non veda che, con una simile disciplina, vengono messi fuori mercato tutti gli immobili che abbiano formato oggetto di donazione, venendosi da un lato a colpire il principio della libera commerciabilità dei beni, dall'altro a frustrare qualsiasi volontà di sistemazione successoria familiare per la quale si ritiene opportuno e conveniente adottare lo strumento della donazione.

In attesa di un'auspicabile riforma più generale della materia, che ponga il sistema giuridico italiano allo stesso livello di quelli

europei, il disegno di legge propone di correggere la segnalata sua più marcata incongruenza in tema di donazioni, mantenendo invariata la normativa in ordine all'azione di riduzione riferita alle sole disposizioni testamentarie.

Il comma 1 del disegno di legge scinde il n. 8) del primo comma dell'articolo 2652 in due parti: la prima che mantiene la precedente disciplina solo limitatamente alle disposizioni testamentarie, la seconda che introduce un numero *8-bis*, ove si disciplina l'ipotesi dell'azione di riduzione nei confronti di donazioni. Con tale disposizione si introduce una norma del tutto analoga a quella prevista in materia di risoluzione dal n. 1 dello stesso articolo, limitando però l'ambito di efficacia della disposizione ai soli atti a titolo oneroso. In conseguenza della disciplina proposta, l'avente causa a titolo oneroso del donatario in base ad un

atto trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda di riduzione, non sarà pregiudicato dalla sentenza che accolga tale domanda e quindi non gli si potrà applicare quanto disposto dagli articoli 561 e 563 del codice civile.

Il comma 2 opera la stessa modifica relativamente ai beni mobili registrati.

Il comma 3 aggiorna l'articolo 561 del codice civile, in tema di restituzione degli immobili, aggiungendo alla previsione del n. 8) del primo comma dell'articolo 2652 del codice civile anche il n. *8-bis*

Il comma 4 introduce nell'articolo 563 del codice civile, che contiene la norma di diritto sostanziale in tema di azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione, un rinvio al n. *8-bis* dell'articolo 2652 che si propone di inserire con il primo comma dell'unico articolo del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il numero 8) del primo comma dell'articolo 2652 del codice civile è sostituito dai seguenti:

«8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

8-bis) le domande di riduzione delle donazioni.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto a titolo oneroso trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;».

2. Il numero 5) del primo comma dell'articolo 2690 del codice civile è sostituito dai seguenti:

«5) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.

Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;

5-bis) le domande di riduzione delle donazioni.

Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto a titolo oneroso

trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;».

4. Il primo comma dell'articolo 561 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto dei numeri 8) e 8-*bis*) dell'articolo 2652. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri».

5. Nell'articolo 563 del codice civile, al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto disposto dal n. 8-*bis*) dell'articolo 2652».

